

**MESSAGGIO**

**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente il sussidiamento della correzione della Roggia Molinara  
a Chiasso**

(del 4 giugno 1954)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Ci onoriamo sottoporvi per le decisioni di vostra competenza il progetto delle opere di correzione della Roggia Molinara a Chiasso.

Derivata dal torrente Faloppia nelle vicinanze del gasometro, questa roggia raccoglie le acque piovane e luride delle falde del Penz, del piano ferroviario e delle frazioni italiane di Ponte-Chiasso, Monte Olimpino e Brogeda e, dopo aver attraversato in sotterraneo la Dogana Svizzera in corrispondenza del varco di Ponte-Chiasso, corre per circa un chilometro di lunghezza lungo il confine internazionale fino a raggiungere nuovamente il letto del Faloppia a monte della confluenza di questo col Breggia.

Quest'ultima tratta della Roggia preoccupava da tempo le Autorità comunali di Chiasso causa il progressivo rialzo del fondo, in gran parte provocato dagli apporti di materiali convogliati in provenienza dalle zone italiane, in modo particolare dalla valletta Vianella. In conseguenza di questo rialzo del fondo, la roggia era venuta a trovarsi praticamente priva di letto ed aveva quindi ridotto a paludi ampie distese di terreno poco discosti dal centro di Chiasso, con pregiudizio grave per le adiacenze, infestate da esalazioni e dalla fauna acquatica.

Tanto intollerabile si era fatta la situazione negli ultimi anni, che la Confederazione ed il Cantone non esitarono ad autorizzare il Comune di Chiasso ad eseguire d'urgenza i lavori e l'anticipo della relativa spesa, non appena stipulati i necessari accordi internazionali concernenti la rettifica del confine e la correzione della roggia, accordi che dopo trattative assai lunghe si conclusero a Chiasso il 5 aprile 1951 sotto forma di due convenzioni internazionali di cui a suo tempo venne data notizia nei rendiconti dipartimentali.

Iniziati nel mese di luglio dello stesso anno, i lavori vennero condotti a termine alla fine del 1952, con una spesa complessiva di oltre Fr. 500.000,—. L'importo delle spese inerenti alla correzione e quindi sussidiabili veniva accertata in Fr. 485.000,— da ripartirsi, a stregua della convenzione internazionale, come segue:

½ a carico del Comune di Chiasso, e cioè Fr. 388.000,—

½ a carico del Comune di Como, e cioè Fr. 97.000,—

Non altrettanto sollecitamente si svolsero però le pratiche relative alla ratifica delle surriferite convenzioni da parte dei Governi interessati, nonchè le procedure di stanziamento dei sussidi che gli organi federali vollero subordinare alla ratifica medesima.

Solo nello scorso mese di luglio la Confederazione notificava al Cantone di aver approvato il progetto e di aver però deciso di defalcare dalla quota a carico del Comune di Chiasso i seguenti importi:

a) contributo volontario dell'Amministrazione delle Dogane	Fr. 80.000,—
b) altre spese non sussidiabili	» 26.300,—

Totale defalcazioni	Fr. 106.300,—,
---------------------	----------------

assicurando quindi ai lavori in questione il sussidio federale limitatamente ad una spesa ridotta a Fr. 281.700,— e riducendo inoltre la percentuale di sussidio al 25 %, malgrado l'evidentissimo interesse della Confederazione alla correzione.

Contro questa decisione insorgeva il Consorzio della Roggia Molinara con ricorso 24 settembre 1953 che il Cantone faceva proprio e inoltrava con ampia motivazione al Dipartimento federale dell'interno; ma quel Dipartimento confermava con lettera 24 novembre 1953 la propria precedente decisione, lasciando aperta al Cantone solo la via peraltro assolutamente scongiabile del ricorso al Consiglio federale.

In tali condizioni riteniamo che il Cantone debba ancora una volta supplire alla deficienza dei sussidi federali, andando incontro nei limiti consentiti dalla legge, a quelli che sono i reali bisogni dei consorziati.

Per quanto concerne l'ammontare della quota sussidiabile anticipata dal Comune di Chiasso per conto dell'istituendo Consorzio, abbiamo già detto più sopra che gli organi cantonali l'hanno a suo tempo accertata in Fr. 388.000,— e riteniamo che tale cifra debba far stato quale preventivo agli effetti del sussidio cantonale, riservando tuttavia le risultanze d'un esatto controllo della liquidazione.

Circa la percentuale del sussidio erariale va osservato che la legge del 18 ottobre 1938 prevede ordinariamente il 20 % e che essa acconsente però un aumento fino al massimo del 30 % in condizioni particolari e quando nel comprensorio consortile non vi sia interessenza dello Stato e di aziende ferroviarie o industriali.

Tenuto presente che l'interessenza dello Stato e della ferrovia nel Consorzio Roggia Molinara sarà praticamente nulla, e tenuto calcolo dell'alto costo dell'opera nonchè delle surriferite difficoltà di sussidiamento in sede federale, riteniamo giustificata la proposta di mettere i lavori di sistemazione della Roggia Molinara al beneficio del sussidio erariale del 25 %.

L'importo del sussidio da erogarsi è quindi di Fr. 97.000,—

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Janner*

Il Segretario :  
*Celio*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di Fr. 97.000,—  
per il sussidiamento dei lavori di correzione della Roggia Molinara  
a Chiasso

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
visto il messaggio 4 giugno 1954 no. 495 del Consiglio di Stato,

### *d e c r e t a :*

*Art. 1.* — E' approvato il progetto di correzione della Roggia Molinara a Chiasso.

*Art. 2.* — E' assegnato a questo lavoro il sussidio erariale del 25 % e cioè Fr. 97.000,— al massimo sull'importo di spesa previsto in Fr. 388.000,—.

*Art. 3.* — Il sussidio sarà corrisposto in conformità del decreto legislativo 18 ottobre 1938, riservate le disponibilità di bilancio.

*Art. 4.* — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

---

1914

1914

1914

1914

1914

1914